



**FONDO ROTATIVO NAZIONALE *SELFEMPLOYMENT***

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI**

**PON "Iniziativa Occupazione Giovani"  
PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione".**

**Febbraio 2021**

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1: Premessa e definizioni.....  | 3  |
| Articolo 3: Normativa di riferimento.....  | 6  |
| Articolo 4: Finalità .....   | 6  |
| Articolo 5: Iniziative ammissibili .....   | 7  |
| Articolo 6: Attività finanziabili .....  | 7  |
| Articolo 7: Disponibilità finanziaria PON IOG.....                               | 8  |
| Articolo 8: Destinatari finali PON IOG.....                                      | 8  |
| Articolo 9: Requisiti di ammissibilità PON IOG.....                              | 8  |
| Articolo 10: Disponibilità finanziaria PON SPAO.....                             | 10 |
| Articolo 11: Destinatari finali PON SPAO.....                                    | 11 |
| Articolo 12: Requisiti di ammissibilità PON SPAO.....                            | 11 |
| Articolo 13: Agevolazioni concedibili .....                                      | 12 |
| Articolo 14: Regime degli aiuti .....  | 13 |
| Articolo 15: Spese ammissibili.....  | 13 |
| Articolo 16: Variazioni .....  | 15 |
| Articolo 17: Modalità di presentazione della domanda e del piano di impresa..... | 15 |
| Articolo 18: Istruttoria delle domande e criteri di valutazione .....            | 16 |
| Articolo 19: Ammissione alle agevolazioni .....                                  | 18 |
| Articolo 20: Erogazione delle agevolazioni .....                                 | 19 |
| Articolo 21: Obblighi a carico dei Destinatari finali .....                      | 20 |
| Articolo 22: Garanzie assicurative .....   | 21 |
| Articolo 23: Monitoraggio e controlli .....                                      | 21 |
| Articolo 24: Cumulo delle agevolazioni.....                                      | 22 |
| Articolo 25: Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia e decadenze.....      | 22 |
| Articolo 26: Servizi di Tutoring .....   | 23 |
| Articolo 27: Privacy .....   | 24 |
| Allegato 1 – Riferimenti normativi .....   | 24 |

### Articolo 1: Premessa e definizioni

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL) in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dei due Programmi Operativi Nazionali “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) e “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), ha istituito il “Fondo Rotativo Nazionale *SELFIemployment*”, per l’incentivazione dell’autoimpiego destinato ai NEET ed alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. Il Fondo Rotativo Nazionale *SELFIemployment*, operante con risorse pubbliche provenienti dai PON IOG e PON SPAO e da PO Regionali, finanzia una misura agevolativa che prevede finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità.

Con l’Accordo di Finanziamento dell’11 dicembre 2015 e ss.mm., l’AdG, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014, ha individuato **Invitalia S.p.A** quale soggetto gestore del Fondo Rotativo Nazionale *SELFIemployment*, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 38, par. 4, lett. b), ii), così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.

In particolare, in ossequio a quanto stabilito nel suddetto Accordo di Finanziamento ed allo scopo di attuare la Strategia di Investimento ivi richiamata, Invitalia S.p.A. ha assunto l’impegno di individuare, valutare e selezionare i progetti che potranno beneficiare del Fondo Rotativo Nazionale *SELFIemployment*, anche attraverso la pubblicazione di Avvisi o di altri strumenti adottati in conformità alla legislazione applicabile, finalizzati alla selezione dei beneficiari in conformità alla normativa vigente, in osservanza dei principi generali di pubblicità, trasparenza, non-discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e coerentemente agli indicatori di risultato previsti al punto 9 del suddetto Accordo di finanziamento.

Il presente Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising), promosse da giovani NEET, donne inattive e da disoccupati di lunga durata attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni:

- **Associazione professionale:** è un contratto associativo atipico, stipulato tra più professionisti, avente ad oggetto l’obbligazione di cooperare all’attività degli altri associati, ripartire interamente secondo quote prefissate i compensi percepiti, ed assumere in solido le obbligazioni strumentali all’attività;
- **Avvio attività:** si intende il possesso da parte del *Destinatario finale* di tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del finanziamento agevolato, nonché l’evidenza della realizzazione di una quota parte dell’investimento ammesso tale da garantire l’erogazione dei prodotti e/o servizi previsti, ovvero l’emissione di almeno una fattura, o di un documento equivalente, relativa all’attività oggetto di finanziamento stesso;
- **Contratto “chiavi in mano”:** contratti che il *Destinatario finale* sottoscrive con un general contractor il quale esternalizza o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili;
- **Contratto di finanziamento:** è l’atto nel quale vengono definiti gli obblighi in capo al *Destinatario finale* nonché le modalità e le condizioni relative all’erogazione del finanziamento;
- **Cooperativa sociale:** società sottostante alla disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e smi., con un numero di soci non superiore a nove, avente lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – industriali, commerciali o

di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID):** dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del Decreto Legislativo 150/2015<sup>1</sup>;
- **D.Lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche ed integrazioni;
- **Destinatari finali:** sono i *NEET*, *Disoccupati di lunga durata* e *Donne inattive* ammessi al finanziamento agevolato;
- **Disoccupati di lunga durata:** si definiscono coloro che, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, hanno compiuto 18 anni, e sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - hanno presentato, da almeno 12 mesi, una DID. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Al fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) con l’eccezione di quelli di sospensione (cfr. Circolare ANPAL n.1/2019);
  - non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
  - non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
- **Donne inattive:** si definiscono tali le donne che al momento della presentazione della domanda di finanziamento, hanno compiuto 18 anni, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva;
  - non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
- **Firma elettronica qualificata:** procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- **Firma digitale:** particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all’art.1 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
- **Fondo** – Fondo Rotativo Nazionale *SELFI* *Employment* istituito ai sensi dell’art. 38(1) b) del

---

<sup>1</sup> La DID si rilascia nelle modalità attualmente previste: mediante il portale ANPAL, attraverso un centro per l’impiego o tramite un patronato.

Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, attraverso il quale si garantisce la copertura finanziaria della misura agevolativa di cui al presente Avviso, alimentato allo stato attuale dai contributi dei PON IOG e PON SPAO e dal rientro delle somme dalle iniziative che ne hanno beneficiato;

- **FSE** – Fondo Sociale Europeo, compreso nei Fondi Strutturali e di Investimento Europei disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, principalmente finalizzato a sostenere l'occupazione e lo sviluppo del capitale umano negli Stati membri, oltre che per promuovere la coesione economica e sociale;
- **Garanzia Giovani** – Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce una “garanzia” per i giovani invitando gli Stati Membri a fornire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione;
- **Impresa individuale** – è l’impresa che si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale ed è caratterizzata quindi dalla prevalenza sia del lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi familiari rispetto al lavoro altrui che dell’impiego di capitale proprio rispetto a forme di investimento esterno.
- **IVA non recuperabile** - l’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario che, ai sensi della normativa nazionale in materia, non può essere da questo in alcun modo recuperata.
- **Legale rappresentante**: persona fisica avente il potere di rappresentanza giuridica nei confronti dell’Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del soggetto rappresentato le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione in sede di presentazione della proposta progettuale;
- **NEET**: giovani, che alla data della presentazione della domanda, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, e che risultano:
  - essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani;
  - essere non occupati<sup>2</sup>;
  - non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
  - non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale<sup>3</sup>.
- **Percorso di accompagnamento**: percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale erogato nell’ambito della misura 7.1 del PON IOG<sup>4</sup> a livello regionale o nazionale;
- **PON IOG**: Programma Operativo Nazionale “Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4969 dell’11 luglio 2014, finalizzato a sostenere l’attuazione della Garanzia Giovani in Italia a favore dei *NEET*;
- **PON SPAO**: Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 10100 del 17.12.2014, che promuove azioni di supporto alle riforme strutturali nazionali, in coerenza con le priorità definite in ambito

<sup>2</sup> Sono considerati non occupati i giovani per i quali non è presente un rapporto di lavoro attivo (assenza di una Comunicazione Obbligatoria).

<sup>3</sup> Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.”

<sup>4</sup> Misura 7.1 PON IOG: attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo *start up* di impresa.

comunitario ed è attivo su tutto il territorio nazionale;

- **Posta Elettronica Certificata - PEC:** tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008;
- **Proponente:** il soggetto che ha presentato la domanda per l'ottenimento del finanziamento agevolato;
- **Provvedimento di ammissione:** è il provvedimento con cui i *Proponenti* vengono ammessi al finanziamento agevolato, che contiene gli importi ammessi, le spese ammesse, le modalità per la corretta fruizione delle agevolazioni concesse;
- **Società cooperative:** sono società costituite ai sensi dell'articolo 2511, con un numero di soci non superiore a nove, per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire principalmente agli stessi soci quei beni o servizi per i quali la cooperativa è sorta;
- **Società di persone:** società in cui prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Le tipologie di società di persone sono tre: società semplice (S.s.), e società in nome collettivo (S.n.c) formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; le società in accomandita semplice (S.a.s.), caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le stesse devono essere costituite secondo le modalità previste dalla legge per le singole forme societarie;
- **Società tra professionisti:** è una società, composta da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi professionali, costituita in base all'art. 1 del D.M 34/2013 secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento e che ha come oggetto l'esercizio di una o più attività professionali.

## Articolo 2: Struttura dell'Avviso

L'Avviso è articolato in due linee di intervento distinte per fonte di finanziamento:

**Linea 1** – progetti finanziati da risorse *PON IOG* destinate esclusivamente a iniziative promosse da *NEET* residenti nelle Regioni conferenti al *Fondo* (P.A. di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo), che presentano i requisiti di cui al successivo articolo 8;

**Linea 2** – progetti finanziati da risorse provenienti dal *PON SPAO* destinate a iniziative promosse da: *NEET*, *Donne inattive* o *Disoccupati di lunga durata*, residenti in una qualsiasi delle Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento, che presentano i requisiti di cui al successivo articolo 11.

## Articolo 3: Normativa di riferimento

Il presente avviso si inquadra nell'ambito normativo esplicitato nell'allegato 1 al presente Avviso che ne costituisce parte integrante.

## Articolo 4: Finalità

Il presente Avviso è volto a sostenere l'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali promosse dai *Destinatari finali*, attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati, con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, concessi nel rispetto della regola comunitaria del "*de minimis*" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 e coerentemente con la normativa nazionale in tema di microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, lettera *a*) del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm..

I finanziamenti agevolati sono così ripartiti:

- a) **Microcredito**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro;
- b) **Microcredito esteso**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro;
- c) **Piccoli prestiti**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro.

#### **Articolo 5: Iniziative ammissibili**

Le domande possono essere presentate dai *Proponenti* in forma di:

- *Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative, Cooperative sociali, Associazioni professionali e Società tra professionisti* costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché non attive;
- *Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative, Cooperative sociali* non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 90 giorni dall'eventuale *Provvedimento di ammissione*, come specificato al successivo articolo 19.

Le forme societarie/associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche.

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento ovvero l'affitto di ramo d'azienda di società già esistente, ovvero l'ampliamento della stessa.

#### **Articolo 6: Attività finanziabili**

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di “franchising”, quali ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- servizi alla persona;
- servizi per l'ambiente;
- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi alle imprese;
- manifatturiere e artigiane;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Sono esclusi i settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono ai settori economici espressamente esclusi dall'articolo 1 del Reg. (UE) 1407/2013.

Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92).

## **CAPO I**

### **Linea 1 – PON IOG**

#### **Articolo 7: Disponibilità finanziaria PON IOG**

La dotazione finanziaria del *Fondo* a valere sulle risorse del *PON IOG* è costituita, alla data di pubblicazione del presente Avviso, da un importo complessivo pari a 23.036.066,00 euro, ripartiti in dodici comparti finanziari regionali; la dotazione di ciascun comparto è pari al conferimento della Regione al *Fondo* e sarà esclusivamente utilizzata per finanziare i *NEET* residenti nelle Regioni conferenti di cui all'articolo 2.

Tale dotazione di cui alla tabella n.1, potrà essere oggetto di variazioni, in conformità alla normativa europea di riferimento, sia a seguito di ulteriori e/o diversi conferimenti da parte delle Regioni o da parte della stessa AdG, sia a seguito di ulteriori importi rinvenienti dall'Avviso pubblicato a febbraio 2016 e s.m.i..

**Tabella 1 – Dotazione finanziaria PON IOG**

| <b>Comparto</b> | <b>Regione</b>        | <b>QUOTA PON IOG</b> |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| MD              | Lombardia             | € 1.226.482          |
| MD              | P.A. Trento           | € 276.000            |
| MD              | Emilia Romagna        | € 2.309.455          |
| MD              | Friuli Venezia Giulia | € 371.746            |
| MD              | Veneto                | *                    |
| MD              | Lazio                 | € 888.666            |
| TR              | Abruzzo               | € 2.637.008          |
| TR              | Molise                | € 475.607            |
| LD              | Basilicata            | € 139.326            |
| LD              | Calabria              | € 3.085.935          |
| LD              | Campania              | € 9.540.538          |
| LD              | Sicilia               | € 2.085.303          |
|                 | <b>TOTALE</b>         | <b>€ 23.036.066</b>  |

\*Le risorse conferite al Fondo dalla Regione Veneto risultano esaurite con l'Avviso pubblicato a febbraio 2016 e s.m.i..

#### **Articolo 8: Destinatari finali PON IOG**

I beneficiari della quota di contributi finanziati a valere sulle risorse dal *PON IOG*, sono i *NEET* così come definiti dall'art.1 che precede, che alla data di presentazione della domanda hanno la residenza in una della 12 regioni/PA conferenti al *Fondo* (P.A. di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo).

#### **Articolo 9: Requisiti di ammissibilità PON IOG**

Il *Proponente* a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, alla data di presentazione della domanda, deve:

1. per le iniziative presentate in forma di *Impresa individuale*, come definite dall'articolo 5:
  - a) localizzare la sede della futura attività in una qualsiasi delle Regioni Italiane e Province Autonome (PA);



- b) avere i requisiti di cui all'articolo 8;
  - c) non essere stato rinviato a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al *D.Lgs. 231/01*;
  - d) dichiarare di non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662;
  - e) non essere sottoposto a procedure esecutive o concorsuali;
  - f) non deve aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, abbia proceduto:
    - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
    - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
2. per le iniziative presentate in forma societaria/associative, come definite dall'articolo 5:
- a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio e non attive (solo per le società costituite) ovvero essere iscritte negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti Organi di Vigilanza;
  - b) localizzare la sede della futura attività in una qualsiasi delle Regioni Italiane e Province Autonome (PA);
  - c) dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662;
  - d) non essere sottoposte a procedure esecutive;
  - e) per le *Società di persone* il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta delle quote societarie (51%) e possedere i requisiti di cui all'articolo 8;
  - f) per le *Società cooperative* e le *Cooperative sociali* i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione della cooperativa, nonché il Presidente della stessa, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 8;
  - g) per le *Associazioni professionali* e per le *Società tra professionisti* tutti i componenti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 8.

Con singole dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i soci e gli associati sono tenuti a dichiarare di:

- non essere stati rinviati a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al *D.Lgs. 231/01* e ss.mm.ii.;
- non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che abbiano proceduto:
  - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

- al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Avviso, le imprese controllate ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Nel caso in cui il *Proponente* non abbia cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione Europea, per essere ammesso alle agevolazioni, deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un permesso di soggiorno UE per soggiornamenti di lungo periodo, ovvero provenire da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La partecipazione di uno stesso *Proponente*, sia in qualità di *Impresa individuale* che in qualità di socio, a più domande di finanziamento, comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

## CAPO II

### Linea PON SPAO

#### Articolo 10: Disponibilità finanziaria PON SPAO

La dotazione finanziaria del *Fondo*, a valere sulle risorse del *PON SPAO*, è costituita, alla data di pubblicazione del presente Avviso, da un importo complessivo pari a 61.039.064,00 euro, ripartita in tre comparti finanziari distinti per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate) e nel rispetto della capienza finanziaria a valere sulle priorità di investimento del *PON SPAO* interessate dal *Fondo* relative a: 8.i disoccupati di lunga durata, 8ii giovani NEET e 8iv donne inattive.

Tale dotazione di cui alla tabella n.2, potrà essere oggetto di variazioni, in conformità alla normativa europea di riferimento, sia a seguito di ulteriori e diversi conferimenti da parte delle Regioni o da parte della stessa AdG, di ulteriori importi rinvenienti dall'Avviso pubblicato a febbraio 2016 e s.m.i..

**Tabella 2 – Dotazione finanziaria PON SPAO**

| Comparto           | Regione               | QUOTA PON SPAO |             |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| MD                 | Liguria               | € 6.424.776    |             |
| MD                 | Lombardia             |                |             |
| MD                 | Piemonte              |                |             |
| MD                 | Valle d'Aosta         |                |             |
| MD                 | Emilia Romagna        |                |             |
| MD                 | Friuli Venezia Giulia |                |             |
| MD                 | P.A. di Trento        |                |             |
| MD                 | Veneto                |                |             |
| MD                 | Lazio                 |                |             |
| MD                 | Marche                |                |             |
| MD                 | Toscana               |                |             |
| MD                 | Umbria                |                |             |
| <b>Comparto MD</b> |                       |                |             |
| TR                 | Abruzzo               |                | € 1.645.116 |
| TR                 | Molise                |                |             |

|                    |               |                     |
|--------------------|---------------|---------------------|
| TR                 | Sardegna      |                     |
| <b>CompartoTR</b>  |               |                     |
| LD                 | Basilicata    | € 52.969.172        |
| LD                 | Calabria      |                     |
| LD                 | Campania      |                     |
| LD                 | Puglia        |                     |
| LD                 | Sicilia       |                     |
| <b>Comparto LD</b> |               |                     |
|                    | <b>TOTALE</b> | <b>€ 61.039.064</b> |

### **Articolo 11: Destinatari finali PON SPAO**

I beneficiari della quota di contributi finanziati a valere sulle risorse dal *PON SPAO*, sono i *NEET*, i *Disoccupati di lunga durata* e le *Donne inattive*, così come definiti dall'art.1 che precede, che alla data di presentazione della domanda siano residenti in qualsiasi Regione del territorio nazionale e P.A. di Trento.

### **Articolo 12: Requisiti di ammissibilità PON SPAO**

Il *Proponente* a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, alla data di presentazione della domanda, deve:

1. per le iniziative presentate in forma di *Impresa individuale*, come definite dall'articolo 5:
  - a) localizzare la sede della futura attività in qualsiasi Regione del territorio nazionale e Province Autonome (PA);
  - b) avere i requisiti di cui all'articolo 11;
  - c) non essere stato rinviato a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al *D.Lgs. 231/01*;
  - d) dichiarare di non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662;
  - e) non essere sottoposto a procedure esecutive o concorsuali;
  - f) non deve aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, abbia proceduto:
    - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
    - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
2. per le iniziative presentate in forma societaria/associative, come definite dall'articolo 5:
  - a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio e non attive (solo per le società costituite) ovvero essere iscritte negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti Organi di Vigilanza;
  - b) localizzare la sede della futura attività in qualsiasi Regione del territorio nazionale e Province Autonome (PA);
  - c) dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per

le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662;

- d) non essere sottoposte a procedure esecutive;
- e) per le *Società di persone* il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta delle quote societarie (51%) e possedere i requisiti di cui all'articolo 11;
- f) per le *Società cooperative* e le *Cooperative sociali* i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione della cooperativa, nonché il Presidente della stessa, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 11;
- g) per le *Associazioni professionali* e per le *Società tra professionisti* tutti i componenti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 11.

Con singole dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i soci e gli associati sono tenuti a dichiarare di:

- non essere stati rinviati a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al *D.Lgs. 231/01* e ss.mm.ii.;
- non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che abbiano proceduto:
  - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
  - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Avviso, le imprese controllate ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Nel caso in cui il *Proponente* non abbia cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione Europea, per essere ammesso alle agevolazioni, deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un permesso di soggiorno UE per soggiornamenti di lungo periodo, ovvero provenire da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La partecipazione di uno stesso *Proponente*, sia in qualità di *Impresa individuale* che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 13: Agevolazioni concedibili**

Le agevolazioni, concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate, si articolano in:

- **Microcredito** – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l'avvio della nuova iniziativa comprese tra 5.000 – 25.000 euro al netto dell'IVA, le agevolazioni

consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa;

- **Microcredito esteso** – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l'avvio della nuova iniziativa comprese tra 25.001 – 35.000 euro al netto dell'IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa;
- **Piccoli prestiti** – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l'avvio della nuova iniziativa comprese tra 35.001 – 50.000 euro al netto dell'IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa.

Le singole fattispecie agevolative differiscono per gli importi concedibili e per le modalità di erogazione meglio esplicitate nel successivo articolo 20.

#### **Articolo 14: Regime degli aiuti**

Il finanziamento agevolato di cui all'articolo 4, è erogato ai sensi del regolamento UE n.1407/2013 “*de minimis*”.

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet<sup>5</sup>, una maggiorazione pari a 650 punti base.

#### **Articolo 15: Spese ammissibili**

Il sostegno finalizzato alla creazione di nuove imprese potrà assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, conformemente all'ammissibilità delle spese ed alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (UE) 1304/2013 e ss.mm.ii e coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari.

Le spese in investimenti materiali e immateriali ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti l'acquisto di:

- a) beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari;
- b) hardware e software;
- c) opere murarie, entro il limite del dieci per cento (10%) dell'ammontare delle spese di cui alle suddette lettere a) e b);

Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti:

- a) la locazione di beni immobili e canoni di leasing;
- b) le utenze;
- c) i servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
- d) i premi assicurativi;

---

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

- e) le materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
- f) i salari e gli stipendi;
- g) l'IVA non recuperabile.

Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono ammissibili solo qualora il *Destinatario finale* o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: legge n. 407/90, legge n. 68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa.

Tutte le spese di cui sopra devono essere direttamente collegate al ciclo produttivo e/o strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari, i beni strumentali (hardware compresi) devono essere nuovi di fabbrica.

È possibile ammettere alle agevolazioni beni usati esclusivamente nella forma di autovetture/automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al progetto di investimento, purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Non sono ammissibili le spese inerenti all'acquisto di autovetture/automezzi destinati esclusivamente alla rivendita.

Non sono ammissibili le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del *Destinatario finale*, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i *Destinatari finali* persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. Tali attestazioni sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Non sono ammissibili le spese effettuate mediante il cosiddetto *Contratto "chiavi in mano"* ad eccezione dei contratti di "franchising".

Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento UE n.1303/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n.1304/2013 (come modificati dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.), sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- imposte, tasse ed IVA recuperabile.

Il periodo di ammissibilità delle spese (data dei titoli di spesa) è compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda (trasmissione on-line) ed entro il diciottesimo mese dalla data di stipula del *Contratto di finanziamento* (data ultima conclusione programma di spesa).

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni, che potranno essere effettuati dal *Destinatario finale* entro 60 giorni dalla data di conclusione del programma di spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili riferiti al conto corrente dedicato intestato ai soggetti giuridici di cui all'articolo 5. In particolare: assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura, bonifici

bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. È escluso l'uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in contanti ((L. 19 dicembre 2019, n. 157 e ss.mm.ii.).

#### **Articolo 16: Variazioni**

Non sono ammissibili le variazioni di compagine societaria o associativa effettuate prima del *Provvedimento di ammissione* alle agevolazioni. Nel caso in cui il *Proponente* dovesse comunque variare l'assetto societario/associativo prima dell'assunzione di detto provvedimento, la domanda sarà considerata automaticamente decaduta.

Saranno invece oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione da parte di Invitalia SpA solo quelle richieste successive al *Provvedimento di ammissione*, purché non incidano sui requisiti di ammissibilità.

Sono in ogni caso inammissibili, pena la revoca delle agevolazioni concesse, le variazioni che comportino la cessazione del *Destinatario finale* prima dell'estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a soggetto terzo.

#### **Articolo 17: Modalità di presentazione della domanda e del piano di impresa**

Le agevolazioni di cui all'articolo 13, sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1304/2013<sup>6</sup>, coerentemente con il Regolamento (UE) n.1303/2013<sup>7</sup> e con la normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i. nonché dai POR e dai PAR delle Regioni aderenti al *Fondo*.

Le domande di agevolazione a valere sul presente Avviso Pubblico, complete di tutti gli allegati, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 22/02/2021 attraverso il sito internet di Invitalia [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i *Proponenti* hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al presente Avviso.

In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una Regione (quota *PON IOG*) o comparto regionale (quota *PON SPAO*), Invitalia SpA, di concerto con l'AdG del *PON IOG* e *PON SPAO*, comunica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, anche sul proprio sito internet, l'esaurimento delle risorse disponibili per la Regione o comparto regionale in questione e la chiusura dello sportello esclusivamente per le domande presentate da *Destinatari finali* residenti, alla data di presentazione della domanda, nelle medesime Regioni o comparti regionali.

In caso di esaurimento totale delle risorse a valere sul *Fondo*, Invitalia SpA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, di concerto con ANPAL, comunica, anche sul proprio sito internet, l'esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo, sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurate alle rispettive spese ritenute agevolabili.

---

<sup>6</sup> Come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.

<sup>7</sup> Ibidem.

Le domande di finanziamento, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili da Invitalia SpA in un'apposita sezione del sito sopra indicato almeno 10 gg. prima dall'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e/o integrazioni), dal:

- titolare della costituita o costituenda *Impresa individuale*;
- *Legale rappresentante* della *Società di persone*, dell'*Associazione professionale*, della *Società tra professionisti* ovvero il Presidente della *Cooperativa sociale* ovvero *Società cooperativa*;
- persona fisica *Proponente* per conto della società costituenda in qualità di futuro *Legale rappresentante* delle *Società di persone* ovvero di futuro Presidente in caso di *Cooperativa sociale* ovvero *Società cooperativa*.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici e profilo del *Proponente*;
- l'indicazione relativa alla eventuale volontà di effettuare il colloquio di valutazione;
- la descrizione dell'idea imprenditoriale;
- l'analisi del mercato di riferimento;
- gli aspetti tecnici relativi alla cantierabilità dell'iniziativa proposta;
- gli aspetti economico-finanziari.

La domanda, qualora presentata da *Proponenti* che abbiano aderito ai *Percorsi di accompagnamento*, deve essere corredata, unitamente agli altri allegati richiesti, dal documento attestante l'avvenuta partecipazione e conclusione del percorso di cui sopra.

In sede di presentazione della domanda, il *Proponente* ha la facoltà di richiedere che la valutazione di merito di cui al successivo articolo 18 sia effettuata anche attraverso un colloquio, da svolgersi esclusivamente tramite Skype, volto ad approfondire il progetto d'impresa proposto.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico e l'indicazione del responsabile del procedimento.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

Le FAQ presenti sul sito sopra indicato e quelle successivamente pubblicate da Invitalia SpA fanno parte integrante dell'Avviso stesso.

### **Articolo 18: Istruttoria delle domande e criteri di valutazione**

Le domande di finanziamento, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione; il *Provvedimento di ammissione* o di non ammissione alle agevolazioni è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della suddetta Legge.



L'esame istruttorio, svolto conformemente alle finalità previste dal *FSE* di cui al Regolamento (UE) n.1304/2013<sup>8</sup>, coerentemente con il Regolamento (UE) n.1303/2013<sup>9</sup>, con i Piani Operativi Nazionali di riferimento IOG e SPAO e nel rispetto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento nell'ambito degli stessi programmi, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è volto ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fissati dal presente Avviso e a valutare nel merito le proposte progettuali.

L'esame istruttorio è articolato in due fasi di seguito descritte.

**1. Accogliibilità** verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento mirata ad accertare:

- la completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa;
- per i *Proponenti* a valere sul *PON IOG*, il possesso dei requisiti previsti agli artt. 8 e 9;
- per i *Proponenti* a valere sul *PON SPAO*, il possesso dei requisiti previsti agli artt. 11 e 12;
- la conformità delle iniziative presentate ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

In caso di non accogliibilità sarà inviata la comunicazione di decadenza al *Proponente*, riportante le motivazioni del provvedimento assunto.

**2. Valutazione di merito della domanda:** conclusa positivamente la verifica di accogliibilità la valutazione di merito della domanda viene svolta sui seguenti macro ambiti di valutazione:

- Idea di impresa e percorso formativo e professionale del *Proponente*;
- Cantierabilità dell'iniziativa imprenditoriale;
- Analisi del mercato di riferimento e posizionamento strategico-commerciale dell'attività proposta;
- Sostenibilità economico finanziaria del progetto di impresa.

Qualora il *Proponente*, in sede di presentazione della domanda, abbia richiesto che l'istruttoria di merito dell'iniziativa imprenditoriale proposta sia oggetto anche del colloquio di valutazione di cui all'articolo 17, Invitalia SpA procederà, a fronte dell'esito positivo della verifica di accogliibilità sopra richiamata, a convocare il *Proponente* attraverso apposita comunicazione trasmessa via PEC, prospettando due date utili per lo svolgimento del colloquio.

Nel caso in cui il *Proponente* non si renda disponibile, attraverso un collegamento da remoto, al suddetto incontro di approfondimento del suo progetto di impresa in almeno una delle due date proposte, sarà inviata apposita comunicazione di decadenza della domanda.

All'Allegato n. 2 del presente Avviso si riporta la griglia dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, con l'indicazione delle soglie minime dei punteggi il cui raggiungimento è necessario per l'ammissione alle agevolazioni. Tali soglie sono più alte per i *Proponenti* che non hanno optato per lo svolgimento del colloquio di cui all'articolo 17.

---

<sup>8</sup> Come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.

<sup>9</sup> Ibidem.

Qualora la domanda sia presentata da *Proponenti* che abbiano concluso i *Percorsi di accompagnamento*, è prevista una premialità variabile tra 3, 6 e 9 punti in funzione delle valutazioni espresse dall'Ente erogatore, come definito nell'Allegato n.3 del presente Avviso.

Nel caso in cui i piani d'impresa non raggiungano i punteggi minimi previsti nella griglia di valutazione, Invitalia SpA tramite PEC invia, all'indirizzo PEC indicato dal *Proponente* nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Nel caso in cui il *Proponente* non invii le suddette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate Invitalia SpA, previa adozione di un apposito provvedimento di non ammissione, comunica tramite PEC ai *Proponenti* la non ammissione alle agevolazioni.

In sede di istruttoria, Invitalia SpA valuta altresì l'ammissibilità delle spese richieste ai sensi dell'articolo 15, provvedendo, laddove necessario, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile configurando in tal modo l'esatta collocazione del finanziamento agevolato concedibile nella adeguata tipologia (microcredito, microcredito esteso e piccoli prestiti).

Nel caso in cui la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale raggiunga i punteggi minimi previsti nella suddetta griglia di valutazione Invitalia SpA adotta il *Provvedimento di ammissione*.

### **Articolo 19: Ammissione alle agevolazioni**

Il *Provvedimento di ammissione* individua l'iniziativa ammessa, l'ammontare delle agevolazioni e le condizioni da assolvere per la stipula del *Contratto di finanziamento*. Invitalia SpA trasmette, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato in domanda, il *Provvedimento di ammissione* al *Destinatario finale*.

La stipula del *Contratto di finanziamento* è condizionata alla:

- costituzione dell'impresa e iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese se non ancora costituita o non ancora iscritta in fase di presentazione della domanda, laddove applicabile;
- regolare apertura di partita IVA (iniziative in forma di impresa individuale);
- accreditamento presso il franchisor (esclusivamente per le iniziative in "franchising");
- presentazione di un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato ed attestante la destinazione d'uso;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l'avvio dell'iniziativa;
- indicazione di un conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria;

Tale documentazione dovrà essere prodotta nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di comunicazione del *Provvedimento di ammissione*, pena la decadenza dello stesso.

Entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della documentazione, qualora la stessa risulti completa e conforme, Invitalia SpA trasmette all'indirizzo PEC indicato in domanda il *Contratto di finanziamento*, nel quale vengono disciplinati i rapporti tra Invitalia e il *Destinatario finale* in relazione ai tempi e alle

modalità per l’attuazione dell’iniziativa, all’erogazione delle agevolazioni, agli obblighi del *Destinatario finale* nonché ai motivi di revoca del finanziamento.

Il *Destinatario finale*, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento del *Contratto di finanziamento* dovrà trasmettere lo stesso debitamente controfirmato digitalmente, pena la decadenza dalle agevolazioni, accludendo la richiesta di erogazione per la misura “Microcredito” ovvero la richiesta di anticipo per la misura di “Microcredito esteso”.

### **Articolo 20: Erogazione delle agevolazioni**

Le agevolazioni di cui all’articolo 13, vengono erogate al *Destinatario finale* secondo le seguenti modalità:

#### **a) Microcredito**

L’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione mediante bonifico bancario, successivamente all’avvenuta stipula del *Contratto di finanziamento*. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del programma di investimento, di cui all’articolo 15 (massimo di 18 mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*) e previo incontro di monitoraggio finale, il *Destinatario finale* deve trasmettere, pena la revoca delle agevolazioni concesse, la rendicontazione del programma di investimento sostenuto, sulla base degli standard messi a disposizione da Invitalia SpA sul proprio sito internet e secondo le indicazioni riportate nel *Contratto di finanziamento*.

Qualora l’importo complessivo delle spese ammesse ai sensi dell’articolo 15, risultasse inferiore a quello erogato, Invitalia SpA richiede la restituzione degli importi eccedenti.

Il piano di ammortamento, comunicato successivamente all’erogazione delle agevolazioni, decorre dal dodicesimo mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni.

#### **b) Microcredito esteso**

L’erogazione delle agevolazioni avviene in due fasi:

- un anticipo pari ad euro 25.000 (venticinquemila) mediante bonifico bancario, successivamente alla stipula del *Contratto di finanziamento*. Il piano di ammortamento decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione dell’anticipo. Il *Destinatario finale* potrà decidere di usufruire di un periodo di pre-ammortamento anche inferiore ai 6 mesi o superiore, fino ad un massimo di 12 mesi, tenuto conto che l’erogazione del saldo potrà avvenire solo successivamente alla data di decorrenza del piano di ammortamento e a fronte del rimborso di un importo pari ad almeno sei rate.
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del programma di investimento, di cui all’articolo 15 (massimo di 18 mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*) e previo incontro di monitoraggio finale da parte di Invitalia SpA, il *Destinatario finale* deve trasmettere, pena la revoca delle agevolazioni concesse, la richiesta di saldo finale del programma di investimento sostenuto, sulla base degli standard messi a disposizione da Invitalia SpA sul proprio sito internet e secondo le indicazioni riportate nel *Contratto di finanziamento*.

In caso di esito positivo del monitoraggio e verificata la correttezza e regolarità della documentazione presentata nonché la regolarità del pagamento del finanziamento agevolato maturato, come previsto dal piano di ammortamento alla data di erogazione delle agevolazioni, e comunque a fronte dell’avvenuto rimborso di un importo pari ad almeno sei rate, Invitalia SpA procede all’erogazione del saldo.

Successivamente all'erogazione del saldo viene comunicato il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese successivo alla data di erogazione dello stesso.

Qualora l'importo complessivo delle spese ammesse ai sensi dell'articolo 15, risultasse inferiore a quello erogato a titolo di anticipo, Invitalia SpA richiede la restituzione degli importi eccedenti e provvede al ricalcolo del piano di ammortamento.

### c) Piccoli prestiti

L'erogazione delle agevolazioni può avvenire in modalità frazionata:

- un primo Stato Avanzamento Lavori, se richiesto dal *Destinatario finale*, entro 3 (tre) mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*, non superiore al 70% delle spese previste dal programma di spesa ammesso, mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso la sede dell'iniziativa corredata da polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni di investimento redatta ai sensi di quanto stabilito all'articolo 22.
- una richiesta di saldo finale (ovvero in un'unica soluzione), da trasmettere, pena la revoca delle agevolazioni concesse, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del programma di investimento, di cui all'articolo 15 (massimo di 18 mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*), sulla base degli standard messi a disposizione da Invitalia SpA sul proprio sito internet e secondo le indicazioni riportate nel *Contratto di finanziamento*. Invitalia SpA, previo esito positivo dell'incontro di monitoraggio finale e verificata la correttezza e regolarità della documentazione presentata, procede all'erogazione del saldo.

Qualora l'importo complessivo delle spese ammesse ai sensi dell'articolo 15, risultasse inferiore a quello erogato a titolo di primo Stato Avanzamento Lavori, Invitalia SpA richiede la restituzione degli importi eccedenti.

Il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all'erogazione del saldo.

### Articolo 21: Obblighi a carico dei Destinatari finali

Il *Provvedimento di ammissione* prevede per il *Destinatario finale* l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) essere in possesso per tutta la durata del finanziamento di un indirizzo PEC valido e funzionante;
- b) comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda;
- c) comunicare l'*Avvio dell'attività* entro 6 (sei) mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*;
- d) realizzare il programma di spesa entro 18 mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*;
- e) in caso di "Microcredito" trasmettere la rendicontazione finale del programma di spesa entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa data di conclusione;
- f) in caso di "Microcredito esteso" o "Piccoli prestiti", presentare la richiesta di saldo finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del programma di spesa;
- g) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per richiedere il certificato di vigenza ovvero per le *Associazioni professionali/Società tra professionisti* iscrizione negli appositi registri o albi istituiti presso gli organi di vigilanza o altra documentazione analoga;

- h) rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;
- i) mantenere l'attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;
- j) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione di Invitalia SpA, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di finanziamento agevolato;
- k) svolgere gli incontri di “tutoring” di cui al successivo articolo 26;
- l) assolvere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi *FSE* presenti nel *Provvedimento di ammissione* e nel *Contratto di finanziamento*;
- m) sottoporsi ai controlli disciplinati dal successivo articolo 23 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi;
- n) stipulare una polizza assicurativa sui beni di investimento come dettagliato nell'articolo 22.

#### **Articolo 22: Garanzie assicurative**

I *Destinatari finali* delle agevolazioni di cui alla fattispecie “Piccoli Prestiti” si obbligano ad assicurare ed a mantenere assicurati, con Compagnia di Assicurazione a ciò abilitata e di gradimento di Invitalia SpA, gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene di investimento ammesso al finanziamento agevolato ed indicato nel programma di spesa, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni. Tale polizza deve avere una durata non inferiore a 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di stipula del *Contratto di finanziamento*.

#### **Articolo 23: Monitoraggio e controlli**

Invitalia SpA assicura per la durata del finanziamento agevolato la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal *Destinatario finale* all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità con i requisiti richiesti per l'accesso alla misura. Invitalia SpA assicura, inoltre, la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali, in particolare:

- domande di finanziamento presentate dai *Proponenti* complete della documentazione di supporto (piano di impresa, budget previsionali, altre informazioni richieste da Invitalia SpA tramite il modulo di presentazione della domanda);
- dichiarazioni rilasciate dai *Proponenti* in merito agli aiuti “de minimis” percepiti;
- *Provvedimento di ammissione*;
- *Contratto di finanziamento* controfirmato dal *Destinatario finale*.

Invitalia SpA assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo del finanziamento agevolato da parte del *Destinatario finale* per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda

di finanziamento e nel piano d'impresa presentato anche attraverso eventuali verifiche in loco secondo il Piano Operativo concordato con ANPAL.

In sede di sopralluogo sono verificati:

- a) la permanenza delle condizioni oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;
- c) la conformità agli originali della documentazione presentata in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni, in sede di stipula del *Contratto di finanziamento* e di erogazione ove previsto;
- d) l'esistenza di fatture e documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;
- e) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma finanziato;
- f) installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);
- g) correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
- h) documentazione amministrativo/contabile necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti precedenti diano esito negativo, Invitalia SpA può procedere con la revoca delle agevolazioni concesse.

In ogni caso le variazioni di spesa che comportino modifiche sostanziali dell'idea progettuale e che inficino la sostenibilità del programma ammesso determinano la revoca delle agevolazioni concesse.

#### **Articolo 24: Cumulo delle agevolazioni**

Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al *Destinatario finale*, anche a titolo di "de minimis", laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che al momento di presentazione della domanda abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime "de minimis", che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a 200.000,00 euro (100.000 euro per il settore trasporti) secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art.2 par.2 del Reg. 1407/13.

#### **Articolo 25: Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia e decadenze**

È disposta la revoca totale del finanziamento agevolato, nei seguenti casi:

- a) il *Destinatario finale* non provveda al rimborso di oltre quattro rate del piano di ammortamento previsto;
- b) il *Destinatario finale* sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- c) il *Destinatario finale* abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti e/o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

- d) il *Destinatario finale* non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 21;
- e) le risultanze dei controlli e monitoraggi evidenziassero non conformità a quanto previsto nell'articolo 23;
- f) il *Destinatario finale* ceda il finanziamento a un soggetto terzo;
- g) il *Destinatario finale* rinunci al finanziamento;
- h) il *Destinatario finale* effettui successivamente al *Provvedimento di ammissione* variazioni della compagine sociale/associativa che non rispettino i requisiti di ammissibilità del presente Avviso e che non siano state preventivamente autorizzate da Invitalia SpA;
- i) il *Destinatario finale* o i soci siano stati rinviati a giudizio e abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al *D.Lgs. 231/01*;
- j) negli ulteriori casi previsti dal *Provvedimento di ammissione* e dal *Contratto di finanziamento*.

Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione delle agevolazioni, il *Destinatario finale* sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base.

#### **Articolo 26: Servizi di Tutoring**

Nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dal *PON SPAO*, Asse I “Occupazione”, Invitalia SpA, per tutta la durata del processo attuativo (fino all'erogazione del saldo finale in caso di “Microcredito esteso” ovvero “Piccoli prestiti” - trasmissione della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa in caso di “Microcredito”), eroga, senza aggravio di spesa per il *Destinatario finale*, un servizio di supporto ed assistenza tecnico-gestionale nei confronti dello stesso, secondo un apposito piano di tutoring definito con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. I servizi di tutoring, erogati da Invitalia SpA in modalità remota e attraverso incontri presso la sede dei *Destinatari finali*, hanno la finalità di accrescere la consapevolezza di questi ultimi rispetto alla gestione dell'impresa, attraverso un percorso di accompagnamento fruito nella fase di avvio dell'iniziativa imprenditoriale, finalizzato alla rimozione delle difficoltà pratiche legate alla gestione dei processi di start-up, alla realizzazione dell'investimento e alla corretta fruizione delle agevolazioni. Contestualmente vengono anche trasferite al *Destinatario finale* nozioni relative alla gestione operativa d'impresa.

I servizi di tutoring consistono nello svolgimento dei seguenti incontri:

- incontro di start-up da effettuare prima della stipula del *Contratto di finanziamento*;
- incontro di assistenza pre-avvio attività, da effettuare dopo il perfezionamento del *Contratto di finanziamento* e prima dell'avvio di impresa;
- incontro post-avvio attività imprenditoriale, da effettuare dopo l'avvio di impresa e prima dell'erogazione del saldo del finanziamento (entro 20 mesi dalla stipula del *Contratto di finanziamento*).

Oltre alle attività programmate di cui sopra, Invitalia SpA assicura anche un supporto formativo/consulenziale durante tutto il periodo di validità del programma di tutoring.

## Articolo 27: Privacy

I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nell'Avviso pubblico e per le attività connesse.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Invitalia SpA in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione, e potranno essere comunicati unicamente ai **Destinatari o Categorie di Destinatari** descritti all'art. 5 dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 nell'area riservata ai proponenti sul sito istituzionale [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

Titolare del trattamento dei dati è Invitalia Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e la creazione d'impresa SpA, con sede a Roma via Calabria 46.

Ai *Destinatari finali* sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto da Invitalia SpA. In particolare, a mero titolo esemplificativo, i *Destinatari finali* potranno richiedere a Invitalia SpA, in qualsiasi momento:

1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i loro dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
2. la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati da Invitalia SpA (c.d. "diritto di rettifica");
3. la cancellazione dei dati che forniti a Invitalia SpA nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17 del GDPR (c.d. "diritto all'oblio");
4. la limitazione del trattamento dei dati (c.d. "diritto di limitazione");
5. di opporsi al trattamento o revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa (c.d. "diritto di opposizione").

I *Destinatari finali* hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei diritti loro riservati ai sensi degli artt. 15/19 GDPR, dovranno essere inoltrate a Invitalia SpA scrivendo all'indirizzo di PEC "[selfiemployment@pec.invitalia.it](mailto:selfiemployment@pec.invitalia.it)" e al Data Protection Officer: "[DPOinvitalia@invitalia.it](mailto:DPOinvitalia@invitalia.it)".

### Allegato 1 – Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs. 231/01 – Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente "l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924", e s.m.i.;



- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Titolo IV, articoli 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., relativi agli strumenti finanziari;
- Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 886/2019 del 12 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di

riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- La decisione di esecuzione della Commissione del 08/02/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del 22/04/2013 del Consiglio Europeo sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4/7/2014;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CCI 2014IT05SFOP002;
- La decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con cui è stata approvata la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- La decisione della Commissione Europea C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con cui è stata approvata la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni nella legge del 19/7/1993 n. 236, articolo 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo;
- DPR n. 568/88 e ss.mm.ii. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Comma 247 dell’articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti

riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della L.n.183/1987;

- Comma 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;
- Legge Delega 183/2014 del 10 dicembre 2014, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
- l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON).”;
- PON IOG che prevede, nell'ambito della Misura 7 - priorità di investimento 8ii, la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d'impresa e dell'autoimpiego nei cosiddetti processi di “*job creation*”, anche al fine di superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte delle categorie di soggetti svantaggiati, in via prioritaria ai NEET, che abbiano un'età compresa tra i 18 e 29 anni;
- Scheda descrittiva della Misura 7 “Autoimpiego e Autoimprenditorialità” che prevede la possibilità che i giovani NEET che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa siano supportati nell'accesso al credito mediante l'attuazione di uno strumento finanziario, ai sensi degli articoli 37-46 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.;
- PON SPAO che prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 “Occupazione” - priorità di investimento 8i, 8ii, 8iv la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d'impresa e dell'autoimpiego nei cosiddetti processi di “*job creation*”;

- Legge Delega 106/2016, del 6 giugno 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU Serie Generale n.141 del 18-06-2016);
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha disciplinato il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 (che abroga il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013) recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;
- PON IOG, che al par. 7.2.1 indica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di “strutture in house”, quali organismi intermedi, e che l'individuazione di tali soggetti è effettuata con atto amministrativo;
- PON SPAO, che al par. 7.2.1 indica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di “strutture *in house*”, quali organismi intermedi, e che l'individuazione di tali soggetti è effettuata con atto amministrativo;
- Il Protocollo d'Intesa che è stato stipulato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia con il quale sono state poste delle condizioni preliminari per l'individuazione di Invitalia quale soggetto gestore del costituendo Fondo Rotativo Nazionale;
- Le verifiche svolte dall'Autorità di Gestione - in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7(1) e 7(2) del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 - in merito alla sussistenza in capo a Invitalia dei requisiti necessari ai fini dell'individuazione della stessa come Soggetto Gestore hanno avuto esito positivo;
- Accordo di Finanziamento conseguentemente sottoscritto in data 11/12/2015 e s.m.i. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ANPAL) e Invitalia per la costituzione del Fondo Rotativo Nazionale e l'affidamento delle funzioni di gestione a Invitalia stessa; il citato Accordo di Finanziamento stabilisce il contributo finanziario dei PON IOG e SPAO al Fondo Rotativo Nazionale;
- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 426/II/2015 con il quale si approva l'Accordo di Finanziamento e si impegnano le risorse destinate al

Fondo Rotativo Nazionale a valere sul PON IOG;

- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 7/II/2016 con il quale si impegnano le risorse destinate al Fondo Rotativo Nazionale a valere sul PON SPAO;
- Piano Operativo e Direttiva di Attuazione del Fondo Rotativo Nazionale *SELFIemployment*.